

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 maggio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1991, n. 73.

Disciplina delle funzioni di promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province Pag. 2

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1991, n. 74.

Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 75.

Modifica della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12 concernente: «Istituzione e gestione della strada dei vini dei Castelli Romani». Pag. 6

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 76.

Modifica della legge regionale 21 novembre 1990, n. 84 concernente: «Istituzione dell'osservatorio della finanza regionale». Pag. 6

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 77.

Modificazione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56 concernente: «Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi sanitari» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1991, n. 78.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1991 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1991, n. 79.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (A.R.I.E.T.) Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 32.

Personale segreteria amministratori, gruppi consiliari e che svolge attività di diretta assistenza agli organi istituzionali. Prestazioni lavoro straordinario Pag. 7

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 33.

Disciplina del demanio e del patrimonio regionale. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 34.

Adeguamento della tassa di abilitazione all'esercizio professionale e disposizioni in materia di estinzione di tributi regionali. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 35.

Intervento straordinario a favore delle famiglie delle vittime liguri del naufragio della «Moby Prince» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 36.

Disciplina della seconda fase del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) Liguria Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1991, n. 37.

Interventi per cooperazione allo sviluppo e per la pace. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1991, n. 38.

Integrazione alla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 in materia di bilancio e contabilità Pag. 14

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1991, n. 39.

Contributi in conto capitale sul capitale iniziale dei mutui a breve termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia per l'anno 1991. Pag. 14

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1991, n. 73.

Disciplina delle funzioni di promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina le funzioni di promozione e coordinamento della Regione in attuazione dell'articolo 16, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

Promozione dell'iniziativa comunale

1. La Regione, anche sulla base degli obiettivi indicati nei propri atti programmatici, provvede, con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi su proposta della Giunta regionale, ad individuare le aree che, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale, rendano opportuna una valutazione da parte dei comuni ai fini dell'esercizio dell'iniziativa di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi indicati nell'articolo 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La deliberazione consiliare adottata a norma del precedente comma è trasmessa ai comuni i cui territori sono compresi nelle aree interessate all'eventuale revisione delle circoscrizioni provinciali ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art. 3.

Iniziativa comunale

1. Ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera d), della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iniziativa dei comuni diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province si esercita mediante deliberazioni dei consigli comunali da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa.

Art. 4.

Comuni titolari dell'iniziativa

1. L'iniziativa di cui al precedente articolo 3 spetta, rispettivamente, ai comuni il cui territorio formi oggetto del mutamento delle circoscrizioni provinciali ed ai comuni destinati ad essere ricompresi nell'area territoriale della istituenda provincia.

Art. 5.

Condizioni per l'iniziativa

1. L'iniziativa di cui al precedente articolo 3 deve essere rispondente a quanto prescritto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. In particolare, non è ammessa l'iniziativa per costituire nuove province aventi popolazione inferiore a duecentomila abitanti, né per operare mutamenti di circoscrizioni provinciali che facciano scendere la popolazione di province esistenti al di sotto di duecentomila abitanti. Eventuali eccezioni devono essere motivate da obiettive ragioni di carattere geografico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con cui viene assunta l'iniziativa.

Art. 6.

Proposta dell'iniziativa

1. La deliberazione comunale con cui viene proposta l'iniziativa di cui al precedente articolo 3 deve contenere:

a) l'indicazione dell'area interessata con riferimenti ai rapporti sociali, economici e culturali;

b) l'elenco dei comuni titolari dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;

c) l'indicazione della popolazione complessiva dell'area interessata secondo i dati ISTAT riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente;

d) l'individuazione del comune capoluogo in caso di istituzione di una nuova provincia;

e) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 dei mutamenti delle circoscrizioni provinciali o della istituenda provincia.

Art. 7.

Atti di adesione all'iniziativa

1. I comuni compresi nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 deliberano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'adesione alla proposta dell'iniziativa per il mutamento della circoscrizione provinciale o per l'istituzione della nuova provincia.

2. La deliberazione di adesione non può contenere elementi innovativi rispetto alla proposta.

Art. 8.

Coordinamento dell'iniziativa comunale

1. L'iniziativa dei comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova provincia deve esplicarsi interamente entro il termine perentorio di un anno dalla data di adozione della deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta.

2. A tal fine i comuni proponenti devono fare pervenire al Presidente della Regione le rispettive deliberazioni, adottate a norma dell'articolo 3 della presente legge e divenute esecutive, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.

3. Il Presidente della Regione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione delle deliberazioni di cui al precedente secondo comma, verificata la rispondenza alle prescrizioni dell'articolo 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della presente legge, trasmette le deliberazioni stesse agli altri comuni titolari dell'iniziativa ai sensi del precedente articolo 4, ai fini dell'eventuale adesione all'iniziativa stessa.

4. Le deliberazioni di adesione, adottate a norma dell'articolo 7 della presente legge e divenute esecutive, devono pervenire al Presidente della Regione entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione delle deliberazioni trasmesse ai sensi del precedente terzo comma.

Art. 9.

Parere della Regione

1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 8, quarto comma, risultino pervenute deliberazioni di adesione all'iniziativa per il mutamento di circoscrizioni provinciali o per la istituzione di nuove province da parte della maggioranza dei comuni dell'area

interessata, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, il Presidente della regione, verificatane la rispondenza alle prescrizioni dell'articolo 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della presente legge, trasmette le deliberazioni comunali al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi quindici giorni.

2. Il Consiglio regionale, entro il termine perentorio di settantacinque giorni dalla data di ricezione delle deliberazioni comunali, esprime con propria deliberazione il parere di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla adozione.

4. Se gli organi regionali non provvedono agli adempimenti di propria competenza nei termini previsti dai precedenti commi i comuni titolari del potere di iniziativa trasmettono direttamente le proprie deliberazioni ai presidenti della Camera e del Senato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio.

Roma, 5 novembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 ottobre 1991.

92R0139

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1991, n. 74.

Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove e favorisce, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione, dal proprio statuto e dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti, con l'obiettivo di garantire le condizioni indispensabili al progresso civile, agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita.

Art.

Modalità d'intervento

1. Le finalità di cui al precedente articolo si perseguono attraverso:

a) una attività di programmazione regionale socio-economica e territoriale compatibile con la conservazione delle risorse ambientali, nonché l'integrazione, nell'ambito di tale attività, delle funzioni indicate nel successivo art. 3, di competenza della Regione e dei vari livelli di governo locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) una costante attività di indirizzo e coordinamento della Regione nei confronti di tutti gli enti sub-regionali che operano in materia di tutela ambientale, in coerenza con gli obiettivi e le linee della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale regionale;

c) il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni culturali e sindacali e delle altre rappresentanze sociali in ordine alle problematiche in materia di tutela ambientale ed ai conseguenti provvedimenti di competenza degli organi regionali e locali, in esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) un'adeguata attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento di coloro che svolgono compiti in materia di tutela ambientale;

e) la gestione nell'ambito di un apparato organizzativo unitario delle funzioni di competenza regionale in materia di tutela ambientale al fine di evitare la frammentazione e la duplicazione degli interventi, nonché la individuazione di strumenti organizzativi tali da assicurare lo svolgimento dell'intera attività della Regione secondo i principi della compatibilità ambientale;

f) la gestione di un osservatorio regionale, articolato in terminali periferici a livello provinciale e metropolitano, collegato a banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio, per la raccolta e la diffusione, anche a mezzo di relazioni periodiche, di ogni utile elemento che interessi direttamente o indirettamente la tutela ambientale, al fine di assicurare una conoscenza capillare, sistematica ed organizzata delle condizioni dell'ambiente e consentire una tempestiva ed efficace azione di prevenzione, conservazione e risanamento;

g) l'adozione di provvedimenti a carattere di urgenza per la prevenzione e sospensione di attività che possono pregiudicare l'ambiente;

h) l'esercizio dell'attività di vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.

Art. 3.

Ambito della materia della tutela ambientale

1. Ai fini della presente legge rientrano nella materia della tutela ambientale le seguenti funzioni:

a) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche mediante l'uso compatibile delle risorse;

b) la protezione della flora e della fauna;

c) la preservazione dell'aria, dell'acqua, del suolo dall'inquinamento, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti, nonché il recupero delle aree ambientalmente compromesse;

d) la conservazione, la ricostituzione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche anche attraverso l'istituzione e la gestione delle aree protette;

e) la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno all'ambiente.

Art. 4.

Strumenti programmatici per la tutela e l'uso delle risorse ambientali

1. La Regione, in sede di revisione delle procedure di programmazione previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, assicura l'introduzione di norme atte a garantire l'attuazione della disposizione di cui al precedente art. 2, lettera a).

Art. 5.

Attività di indirizzo e coordinamento della Regione

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al precedente art. 2, lettera b), attinenti ad esigenze di carattere unitario nell'ambito della Regione, sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi e le linee degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.

2. Agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al primo comma devono uniformarsi gli enti sub-regionali che operano nei vari settori della materia della tutela ambientale.

Art. 6.

Informazione, consultazione e diritto di accesso

1. La Regione promuove ed organizza, in attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2, lettera c), una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche in materia di tutela ambientale, portando a conoscenza della collettività i comportamenti necessari per pervenire all'inquinamento dell'ambiente e ridurre gli effetti dannosi.

2. Nello svolgimento dell'attività di cui al precedente primo comma possono essere utilizzati gli strumenti di comunicazione più opportuni e coinvolti, mediante apposite convenzioni, i servizi degli enti sub-regionali e gli istituti di istruzione.

3. La Regione promuove, altresì, la consultazione delle associazioni di cittadini e degli altri enti ed organismi culturali, scientifici, ambientalisti, economici, professionali e sindacali nella fase di predisposizione delle leggi regionali, degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nella materia della tutela ambientale, attraverso la costituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio di una consulta dei rappresentanti dei suddetti enti ed organismi.

4. La Regione assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi relativi alla materia della tutela ambientale, in conformità ai principi di cui alle leggi 8 luglio 1986, n. 349, e 7 agosto 1990, n. 241.

5. La Giunta regionale provvede alla redazione di un rapporto biennale sullo stato dell'ambiente e del territorio, da sottoporre al Consiglio regionale e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Formazione, qualificazione ed aggiornamento

1. La Regione, nell'ambito dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale, promuove, ai sensi del precedente art. 2, lettera d), l'organizzazione di specifici corsi per il personale adibito istituzionalmente ai compiti inerenti la materia della tutela ambientale o che operi all'interno di enti, organismi e gruppi organizzati di volontariato aventi come finalità la prevenzione, la conservazione ed il risanamento dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. I corsi di cui al precedente primo comma possono essere svolti anche mediante apposite convenzioni con enti ed istituti tecnici specializzati nei vari settori di intervento.

Art. 8.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36

1. Per consentire la realizzazione di quanto previsto al precedente art. 2, lettera e), la Giunta regionale presenterà in Consiglio una proposta di legge di riordino globale delle strutture della Regione, entro sei mesi dalla completa organizzazione delle funzioni degli enti locali a norma dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In attesa del suddetto riordino, alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, vengono apportate le integrazioni e le modificazioni di cui ai successivi commi.

2. Nella tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono aggiunti i seguenti settori:

68° Settore: Osservatorio regionale sull'ambiente. Valutazione di impatto ambientale.

Provvede a:

a) curare la raccolta, la elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenza dello stato dell'ambiente, ivi compresi quelli sulla produzione, sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, sui fenomeni inquinanti e sulle aree inquinate, anche mediante banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio;

b) curare i catasti ambientali previsti dalle leggi;

c) redigere e divulgare relazioni periodiche, di norma annuali, sulle condizioni dell'ambiente, nonché elenchi, schede e prospetti contenenti i dati di cui alla lettera a);

d) promuovere ed organizzare una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle principali problematiche ambientali;

e) eseguire indagini e studi in merito alle metodiche di intervento e alla valutazione dell'impatto ambientale;

f) curare l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai fini della valutazione di impatto ambientale nonché l'attività relativa alle azioni regionali in materia di danno ambientale.

Uffici

- 1) Raccolta, elaborazione e diffusione dati.
 - 2) Gestione e coordinamento delle attività di divulgazione ed informazione.
 - 3) Gestione dei catasti ambientali.
 - 4) Indagini e studi.
 - 5) Valutazione di impatto ambientale e azioni di danno ambientale.
- 69° Settore: Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

Provvede a:

a) redigere il piano regionale per i parchi e le riserve naturali e prestare assistenza agli enti gestori per la redazione dei piani di assetto e dei programmi;

b) predisporre le direttive ai fini del coordinamento e dell'assistenza tecnica ed amministrativa in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali;

c) promuovere le iniziative per la tutela e valorizzazione dell'ambiente agro-forestale nonché per la prevenzione e la difesa dagli incendi;

d) esercitare l'attività relativa al vincolo forestale;

e) svolgere le attività relative alla tutela della flora e della fauna, curando i controlli sulla consistenza delle specie presenti nella Regione e le iniziative per la ricostituzione del patrimonio faunistico e floristico scomparso o in pericolo di scomparire.

Uffici

1) Piano dei parchi e delle riserve naturali. Coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa.

2) Tutela e valorizzazione dell'ambiente agro-forestale. Prevenzione e difesa dagli incendi.

3) Difesa del patrimonio faunistico e floristico.

70° Settore: Smaltimento dei rifiuti.

Provvede a:

a) redigere il piano regionale dei rifiuti e vigilare sulla sua corretta attuazione;

b) predisporre direttive per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali in materia di smaltimento dei rifiuti;

c) rilasciare le autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

d) curare l'istruttoria dei progetti relativi agli impianti per lo smaltimento, il trattamento e lo stoccaggio definitivo o alle stazioni di trasferimento dei rifiuti tossici e nocivi nonché dei progetti di bonifica delle discariche dismesse;

e) promuovere la ricerca tecnologica e la sperimentazione dei nuovi tipi di impianti per il recupero dei rifiuti di sostanze utilizzabili.

Uffici

1) Piano generale dei rifiuti.

2) Autorizzazioni, istruttoria progetti e ricerca tecnologica.

3) Vigilanza e coordinamento degli enti delegati.

71° Settore: Prevenzione dagli inquinamenti risanamento ambientale.

Provvede a:

a) effettuare la ricerca e lo studio dei fenomeni inquinanti e svolgere attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di risanamento delle aree inquinate;

b) curare gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla prevenzione delle situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla tutela dall'inquinamento acustico, atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo;

c) proporre le iniziative necessarie ai fini del risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per il ripristino delle condizioni di vita.

Uffici

- 1) Inquinamento delle risorse idriche.
- 2) Inquinamento del suolo e del sottosuolo.
- 3) Inquinamento atmosferico e acustico.

72° Settore: Geologico.

Provvede a:

a) svolgere attività di ricerca, di studio, di assistenza e consulenza tecnica alle strutture e agli enti locali competenti in materia di idrogeologia, idrologia e geologia applicata;

b) definire i criteri di carattere geologico ai quali devono essere improntati gli interventi sul territorio con particolare riferimento a quelli diretti alla difesa dell'ambiente, allo smaltimento dei rifiuti, alle attività estrattive, alla bonifica ed al recupero delle discariche e delle cave abbandonate;

c) esprimere il parere sotto il profilo geologico sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi al fine di garantire la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;

d) definire le aree di salvaguardia delle risorse idriche e di quelle termo-minerali;

e) curare l'analisi dei fenomeni geologici e approntare un laboratorio geotecnico di verifica e controllo;

f) curare i rapporti con il servizio geologico nazionale.

Uffici

- 1) Geologia applicata e idrogeologia.
- 2) Geologia ambientale.
- 3) Cartografia e laboratorio di geotecnica.

3. Nella tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Settore 9° «Programmazione dello sviluppo economico ed osservatorio della spesa» è soppresso l'ufficio 5) «Parchi»;

b) al Settore 33° «Risorse idriche» sono sopprese le competenze di cui alla lettera a) dalla parola «nonché» alla parola «acque»; è soppresso, altresì, l'ufficio 2) «Inquinamento»;

c) al Settore 42° «Aspetto del territorio» sono sopprese le competenze di cui alla lettera b); l'ufficio 2) «Progetti speciali e coordinamento delle procedure per l'impatto ambientale» assume conseguentemente la denominazione «progetti speciali»;

d) al Settore 59° «Igiene, ambiente e prevenzione nei luoghi di lavoro» sono sopprese le competenze di cui alla lettera a); sono soppressi, altresì, gli uffici 1) «Tutela delle acque e del suolo» e 2) «Inquinamento atmosferico, da rumore, da vibrazioni, da radiazioni»;

e) al Settore 66° «Foreste, caccia e pesca» le competenze di cui alla lettera a) sono così sostituite: «a) curare le attività relative alla lavorazione ed alla trasformazione della produzione forestale e quelle relative al vivaismo forestale»; è soppresso, altresì, l'ufficio 1) «Difesa dell'ambiente agricolo».

4) Nella tabella «E» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente le posizioni di cui all'art. 4 della stessa legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppressa la posizione 4) «Servizio geologico regionale» istituita presso la Giunta regionale;

b) le posizioni indicate al punto 16) «Compiti di studio, ricerca ed elaborazione da specificare con deliberazione del Consiglio regionale» sono ridotte a 18.

Art. 9.

Sistema decentrato di osservazione dello stato dell'ambiente

1. La Regione, al fine di garantire un quadro omogeneo ed articolato di informazioni di base ed il coordinamento di studi e ricerche in materia di tutela ambientale, promuovere la stipulazione di convenzioni con le amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma, che disciplinino l'organizzazione di terminali periferici dell'osservatorio regionale sull'ambiente a livello locale, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 2, lettera f).

2. Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e devono definire criteri, metodi e tecniche unitarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenza dello stato dell'ambiente, nonché i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 10.

Misure di salvaguardia

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, può adottare, ai sensi del precedente art. 2 lettera g), su proposta dell'assessore competente, nell'ambito delle competenze regionali previste dalla normativa vigente:

a) ordinanze contingibili ed urgenti per la sospensione sul territorio regionale di lavori ed opere che rischino di compromettere fondamentali interessi generali di tutela ambientale;

b) provvedimenti cautelari con i quali venga vietata qualsiasi trasformazione di aree facenti parte del territorio regionale di particolare pregio naturalistico e paesistico.

2. Le misure di salvaguardia di cui al primo comma sono comunicate alla Giunta ed al Consiglio regionale, i quali adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti definitivi in materia.

Art. 11.

Vigilanza

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può disporre, ai sensi del precedente art. 2, lettera h), verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque, del suolo o sullo stato di conservazione degli ambienti naturali.

2. Nei casi di accertata inadempienza nell'applicazione della normativa regionale o nazionale in materia di tutela ambientale da parte degli enti locali e degli altri enti sub-regionali, il Presidente della Giunta regionale attiva l'esercizio del potere sostitutivo nel rispetto della vigente disciplina sui controlli.

3. Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Giunta regionale promuove le azioni di risarcimento del danno ambientale di cui sia venuto a conoscenza tramite gli uffici regionali o tramite la denuncia di fatti lesivi da parte di cittadini o di associazioni ambientaliste.

Art. 12.

Progetti di intervento ed opere di particolare rilevanza

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita deliberazione definirà i criteri per la individuazione degli interventi e delle opere che debbono essere accompagnati da uno studio d'impatto ambientale nonché le modalità per la redazione degli studi d'impatto ambientale che devono accompagnare gli interventi e le opere stesse.

2. Il settore regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale esprime il parere riguardante la compatibilità ambientale degli interventi e delle opere di cui al presente articolo.

Art. 13.

Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3.

2. Alla costituzione del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, con la quale sono stabiliti:

a) il numero dei componenti e la relativa qualificazione professionale negli specifici settori di attività compresi nella materia della tutela ambientale;

b) la durata in carica, le competenze e le modalità di raccordo con gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito della materia della tutela ambientale;

c) l'eventuale articolazione in sezioni specializzate in relazione alle singole funzioni di cui al precedente art. 3.

3. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi collegiali aventi competenze tecnico-consultive in materia di tutela ambientale.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio.

Roma, 18 novembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 novembre 1991.

92R0140

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 75.

Modifica della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12 concernente: «Istituzione e gestione della strada dei vini dei Castelli Romani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Delimitazione della zona

1. Fanno parte del perimetro della strada "strada dei vini dei Castelli Romani" i territori vitati compresi nelle zone a "denominazione di origine controllata" dei vini Frascati, Marino, Montecompat, Colli Albani, Colli Lanuvini, Zagarolo, Velletri, Cori, Merlot, Sangiovese, Trebbiano delimitati dai relativi decreti ministeriali di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) nonché gli interi territori dei comuni di: Frascati, Marino, Albano, Castelgandolfo, Grottaferrata, Genzano, Ariccia, Velletri, Lanuvio, Cori ed in parte i territori dei comuni di Roma, Ciampino, Aprilia, Cisterna, Montecompat, Monte Porzio Catone, Colonna, San Cesareo, Zagarolo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 25 novembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 novembre 1991.

92R0141

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1991, n. 76.

Modifica della legge regionale 21 novembre 1990, n. 84 concernente: «Istituzione dell'osservatorio della finanza regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1990, n. 84 è così modificato:

«2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

a) l'assessore al bilancio, tributi e società finanziarie, che lo presiede;

b) un rappresentante designato dall'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica);

c) un rappresentante designato dalla Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a.;

d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due esperti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori operanti nella Regione;

f) sei esperti nelle discipline economiche, statistiche e giuridiche;

g) i dirigenti preposti ai settori dell'osservatorio della finanza regionale di cui al successivo articolo 4, del bilancio, delle finanze e tributi, della ragioneria, della programmazione, del legislativo e dell'informatica».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 25 novembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 novembre 1991.

92R0142

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 77.

Modificazione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56 concernente: «Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi sanitari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56 è così sostituito:

«Art. 6.

Esecuzione delle opere

1. La Giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione alla particolare natura od entità dell'intervento oppure a situazioni di difficoltà tecniche e/o operative, può disporre, sentito il parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, che l'esecuzione

di specifici interventi, accorpatisi in un programma articolato interessante più strutture o più presidi sanitari comprese le progettazioni e l'eventuale acquisizione di aree, sia affidata con appalti-concorso o in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni temporanee di imprese, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.

2. Qualora l'esecuzione degli interventi sia affidata in concessione la medesima è disciplinata da apposita convenzione da stipularsi dal Presidente della Giunta regionale in conformità alla normativa vigente.

3. La Giunta regionale può altresì avvalersi del comune di Roma per la realizzazione delle opere finanziate a norma della presente legge interessanti le unità sanitarie locali del comune e relative a specifici interventi accorpatisi in un programma articolato, attraverso l'istituto dell'appalto-concorso o della concessione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 19 dicembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 11 dicembre 1991.

92R0143

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1991, n. 78.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1991.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1991)

(Omissis).

92R0144

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1991, n. 79.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (A.R.I.E.T.).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite sui pubblici registri automobilistici della Regione è determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale.

Art.

1. Per quanto riguarda la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale di cui al precedente articolo, si applicano le norme contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

Art. 3.

1. L'addizionale regionale nella misura di cui al precedente articolo 1, si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi dal 1° gennaio 1992.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 1991

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 dicembre 1991.

92R0145

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 32.

Personale segreterie amministratori, gruppi consiliari e che svolge attività di diretta assistenza agli organi istituzionali. Prestazioni lavoro straordinario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 dell'11 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono autorizzare la corresponsione, secondo le necessità organizzative preventivamente valutate per periodi definiti, di compensi di lavoro straordinario con motivati provvedimenti, nei limiti dell'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, nonché dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'art. 2 della presente legge, ai dipendenti che non ricoprono qualifiche dirigenziali e che risultano assegnati alle segreterie degli amministratori regionali ed ai gruppi consiliari nonché al personale che svolge attività di diretta assistenza agli organi istituzionali.

Art.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9250 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 206 «Compenso per lavoro straordinario dei dipendenti assegnati alle segreterie degli amministratori regionali, ai gruppi consiliari e che svolge attività di diretta assistenza agli organi regionali» con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 22 novembre 1991

GUALCO

92R0148

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 33.

Disciplina del demanio e del patrimonio regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 18 dicembre 1991)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO
E DEL PATRIMONIO REGIONALE****Art. 1.***Beni della Regione*

1. I beni di proprietà della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

2. Costituiscono il demanio regionale i beni della specie di quelli indicati nel comma secondo dell'art. 822 del codice civile appartenenti alla Regione, per l'acquisizione a qualsiasi titolo.

3. I beni patrimoniali regionali, mobili ed immobili, si distinguono in indisponibili e disponibili.

4. Costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione i beni a qualsiasi titolo acquisiti, appartenenti alle categorie indicate dai commi secondo e terzo dell'art. 826 del codice civile, nonché tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti. Costituiscono il patrimonio disponibile della Regione i rimanenti beni di proprietà della stessa.

5. Il regime giuridico dei beni di cui al presente articolo si applica anche ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando tali diritti sono costituiti per l'utilità dei beni di cui ai commi precedenti o per il perseguimento di fini di interesse pubblico corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

Art. 2.*Assegnazione a categorie*

1. L'assegnazione ed il trasferimento dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nell'art. 1 sono disposte con provvedimento motivato dalla Giunta regionale.

2. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

TITOLO II**SCRITTURE PATRIMONIALI****Art. 3.***Inventari*

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati dal Servizio competente, anche nelle forme del supporto magnetico.

Art. 4.*Inventario dei beni demaniali*

1. L'inventario dei beni del demanio pubblico regionale, per quanto riguarda i beni immobili, consiste in uno stato descrittivo desunto dai fogli catastali e, per i beni trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici, dagli atti di trasferimento e da conseguenti verbali di consegna.

2. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni gravanti sui beni.

Art. 5.*Inventario dei beni immobili patrimoniali*

1. I beni immobili patrimoniali sono descritti in elenchi inventariali di consistenza, contenenti, di norma, le seguenti indicazioni;

- a) denominazione, ubicazione e caratteristiche principali;
- b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;

- c) dati catastali;
- d) titoli di provenienza;
- e) estensione, redditi, valore di acquisto e di stima;
- f) servitù, pesi ed oneri di cui l'immobile fosse eventualmente gravato;
- g) uso o servizio speciale cui l'immobile è destinato e durata di tale destinazione.

Art. 6.*Inventario dei beni mobili patrimoniali*

1. I beni mobili patrimoniali, ad eccezione dei materiali di normale consumo, sono iscritti in elenchi inventariali che ne mettono in evidenza i movimenti, mediante scritture di carico e scarico.

2. L'inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) descrizione del bene, secondo la natura e la specie;
- b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;
- c) quantità o numero;
- d) valore.

Art. 7.*Classificazione dei beni mobili*

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

- a) mobili e arredi;
- b) materiale bibliografico;
- c) macchine d'ufficio, attrezzature e strumenti tecnici;
- d) automezzi ed altri mezzi di trasporto.

Art. 8.*Consegnatari dei beni mobili*

1. Beni mobili sono dati in consegna a dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 100 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, e successive modificazioni.

2. I dipendenti di cui al comma 1 assumono a questi fini la figura di consegnatario, con le attribuzioni previste dall'art. 101 della citata legge regionale e successive modificazioni.

Art. 9.*Dichiarazione di fuori uso
e discarico dalle scritture patrimoniali*

1. I beni mobili patrimoniali non più idonei all'uso loro assegnato, per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che ne determinino tale stato.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale determina la destinazione da assegnare ai beni suddetti, che sono scaricati dal relativo inventario.

Art. 10.*Aggiornamento dei valori dei beni patrimoniali*

1. Il servizio competente, a scadenza periodiche e comunque non superiori a dieci anni, provvede all'aggiornamento del valore dei beni iscritti in inventario.

TITOLO III**AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO
E DEL PATRIMONIO REGIONALE****Art. 11.***Organi competenti*

1. I beni di proprietà della Regione sono amministrati dalla Giunta regionale, per mezzo dei servizi e degli uffici competenti, nell'osservanza e con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio all'inizio di ogni anno una relazione sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione con particolare riferimento alle acquisizioni, alle alienazioni, alle permutazioni ed alle concessioni intervenute nel corso dell'anno precedente ed ai progetti per l'anno a venire.

Art. 12.

Destinazione dei beni demaniali regionali

1. I beni demaniali regionali possono essere destinati:

- a) all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene;
- b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura e con l'interesse generale.

Art. 13.

Destinazione dei beni patrimoniali indisponibili

1. I beni patrimoniali indisponibili possono essere destinati:

- a) all'uso diretto da parte dell'Amministrazione regionale, di enti strumentali o di enti delegati;
- b) all'uso pubblico secondo la natura e le caratteristiche del bene;
- c) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura e col rispetto della pubblica destinazione.

2. I beni di cui al presente articolo possono essere trasferiti al patrimonio degli enti utilizzatori secondo le norme di cui all'art. 97, comma 3, della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 14.

Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali

1. L'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati, mediante concessione.

Art. 15.

Concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili

1. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, stabilisce:

- a) la durata della concessione;
- b) l'ammontare del canone concessorio;
- c) l'uso per il quale il bene viene concesso;
- d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l'esercizio dell'attività cui esso è destinato;
- e) l'ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario.

2. Qualora il concessionario sia un ente pubblico o un soggetto privato che opera senza fini di lucro, e la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale, può essere stabilito un canone ricognitorio e può non essere richiesta la cauzione prevista dal comma 1. Per la determinazione del canone si applicano le norme di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e al decreto del Ministero della finanze 25 febbraio 1987, e successive modificazioni.

3. Alla scadenza della concessione, le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso.

4. In caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione da parte di linee telefoniche, elettrodotti, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.

Art. 16.

Dei beni patrimoniali disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione sono destinati all'uso loro assegnato dalla Giunta regionale nei limiti stabiliti dalle leggi in materia.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere assegnati:

- a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto o uso, a soggetti pubblici e privati, dietro corrispettivo di un canone;
- b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, esclusivamente a soggetti pubblici e privati, che perseguano finalità statutarie di interesse generale.

Art. 17.

Contratti di affitto, locazione, comodato ed uso

1. All'approvazione dei contratti di affitto, locazione, comodato ed uso di beni patrimoniali provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, qualunque ne siano l'importo e la durata. Ogni disposizione di legge contraria è abrogata.

2. Nelle ipotesi previste dall'art. 16, comma 2, lettera a), la licitazione privata di cui all'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1983, n. 26, e successive modificazioni è preceduta da un avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale e sugli idonei mezzi di stampa, volto ad individuare i soggetti interessati.

3. Nelle ipotesi previste dall'art. 16, comma 2, lettera b), i relativi contratti sono conclusi mediante trattativa privata.

4. Salvo i casi in cui ricorra l'applicazione di canoni legali, alla fissazione del canone provvede la Giunta regionale, sulla base dei valori di mercato.

5. Qualora la locazione di beni immobili della Regione sia disposta in favore di enti pubblici o soggetti privati che operano senza fini di lucro, per il perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale può essere stabilito un canone ricognitorio, nella determinazione del quale si applicano le norme di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, ed al decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 1987 e successive modificazioni.

Art. 18.

Alienazione dei beni immobili patrimoniali

1. L'alienazione dei beni immobili patrimoniali, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Ogni disposizione di legge contraria è abrogata.

2. Il prezzo base dell'immobile da alienare è stabilito mediante stima preventiva del valore, effettuata dalla Giunta regionale, la quale, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi, ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dei competenti organi tecnici dell'Amministrazione statale o di altre Amministrazioni pubbliche.

3. All'alienazione si provvede, di norma, mediante asta pubblica ovvero, quando, in relazione alle caratteristiche del bene, è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione privata.

4. L'Amministrazione può procedere all'alienazione dei beni immobili a trattativa privata:

- a) quando si tratti di contratto il cui corrispettivo non superi L. 100.000.000, importo che potrà essere aggiornato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 17 della legge regionale 22 giugno 1983, n. 26, e successive modificazioni;
- b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
- c) quando l'urgenza sia tale da non consentire il ricorso all'asta pubblica o alla licitazione;
- d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto pubblico o privato avente scopi istituzionali di interesse pubblico generale, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle alienazioni di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, azioni e obbligazioni industriali, nonché all'istituzione di servitù passive e enfiteusi.

Art. 19.

Permuta di beni immobili

1. La Giunta regionale può procedere, mediante trattativa privata, alla permuta di immobili di proprietà regionale con altri immobili, quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato. Alla permuta si applica l'art. 18, comma 2.

Art. 20.

Alienazione dei beni mobili patrimoniali

1. I beni mobili patrimoniali dichiarati fuori uso possono essere alienati dalla Giunta regionale al termine del procedimento previsto dall'art. 9, qualora, a seguito dell'accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi conservano un valore economico residuo.

2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1, e di quelli che comunque si rendessero disponibili si provvede mediante trattativa privata fra i soggetti interessati, individuati attraverso avviso idoneo in relazione alle caratteristiche, all'ubicazione ed al valore dei beni. Qualora sia ritenuto conveniente, la Giunta regionale può disporre che alla alienazione si proceda mediante licitazione privata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1983, n. 26, e successive modificazioni.

3. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati direttamente, mediante trattativa privata, permutati o ceduti a titolo gratuito da enti pubblici o a enti e associazioni private operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.

4. I beni mobili dichiarati fuori uso che non conservano alcun valore economico residuo sono ceduti a titolo gratuito agli enti ed ai soggetti di cui al comma 3. In caso di mancata accettazione da parte di questi ultimi, gli stessi sono distrutti nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 21.

Permuta di beni mobili

1. Qualora, per analogia degli oggetti da alienare con quelli che occorresse all'Amministrazione di acquistare, la Giunta regionale ritenesse conveniente vendere gli oggetti dichiarati fuori uso ai fornitori, può disporre di provvede con lo stesso contratto alla vendita ed alla fornitura. Alla permuta si applica l'art. 9, comma 1. Il prezzo dei beni alienati non può comunque essere inferiore a quello di stima.

Art.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le vigenti norme contenute nelle leggi statali e regionali in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 26 novembre 1991

GUALCO

92R0149

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 34.

Adeguamento della tassa di abilitazione all'esercizio professionale e disposizioni in materia di estinzione di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 18 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 l'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 1 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è fissato in L. 150.000.

Art.

1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1990, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse e diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte e tasse di importi non superiori a L. 20.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 26 novembre 1991

GUALCO

92R0150

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 35.

Intervento straordinario a favore delle famiglie delle vittime liguri del naufragio della «Moby Prince».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 18 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. La Regione interviene con un contributo straordinario di lire 100 milioni a favore delle famiglie delle vittime liguri del naufragio del traghetto «Moby Prince», avvenuto il 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno, da ripartire fra le stesse in eguale misura.

2. All'erogazione delle somme di cui al primo comma, provvedono i comuni di residenza delle vittime al momento del decesso.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991:

a) riduzione di L. 100.000.000, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 9250 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

b) istituzione del capitolo 5930, «Contributo straordinario a favore delle famiglie delle vittime del naufragio del traghetto "Moby Prince"» con lo stanziamento di L. 100.000.000, in termini di competenza e di cassa.

Art.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 dicembre 1991,

GUALCO

92R0151

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1991, n. 36.

Disciplina della seconda fase del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 18 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compiti della Regione

1. Ai fini dell'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) Liguria, approvato ai sensi del Regolamento CEE n. 2088/85 dal Consiglio regionale con deliberazione n. 80 del 22 giugno 1988 integrato e modificato in applicazione del disposto di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 del Contratto di programma, la Giunta regionale disciplina le modalità operative per l'attuazione della seconda fase del PIM Liguria.

Art. 2.

Comitato tecnico di valutazione

1. Ai fini della selezione di progetti esecutivi ed immediatamente eseguibili ricadenti nella seconda fase PIM è istituita una sezione istruttoria del Comitato amministrativo, di cui all'art. 3 del Contratto di programma, denominata Comitato tecnico di valutazione (C.T.V.).

2. Il C.T.V. è composto da:

- a) l'assessore delegato al PIM, con funzioni di presidente;
- b) i funzionari regionali responsabili dei sottoprogrammi PIM n. 1-2-3;
- c) il funzionario delegato PIM in qualità di segretario che è responsabile del sottoprogramma n. 4 «Attuazione»;
- d) un funzionario regionale o equiparato del Servizio programmazione e partecipazioni regionali designato dal presidente;

e) un funzionario regionale o equiparato del Servizio pianificazione territoriale designato dal presidente;

3. Il C.T.V. è tenuto a convocare i funzionari dell'amministrazione regionale in relazione alle problematiche di competenza relative ai singoli progetti.

4. Nella sua prima convocazione il C.T.V. nomina tra i suoi membri il vicepresidente, su designazione del presidente, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e individua la propria segreteria tra le strutture regionali.

5. Il C.T.V. può sentire, direttamente in seduta, i proponenti e i beneficiari dei progetti all'esame per ulteriori chiarimenti e per la produzione di ulteriore documentazione esplicativa.

Art.

Disposizioni per l'attività del C.T.V.

1. La Giunta regionale emana disposizioni per lo svolgimento dell'attività istruttoria tecnico-economica sui progetti esecutivi individuando i relativi criteri di valutazione e di selezione, nonché la soglia minima di ammissibilità dei progetti, tenuto in particolare conto:

a) del loro grado di compatibilità rispetto alla programmazione regionale ed in particolare con l'insieme del PIM Liguria, con i suoi sottoprogrammi e con le singole azioni;

b) del loro grado di rispondenza alle predette disposizioni;

c) della loro compatibilità urbanistica;

d) della loro compatibilità sotto il profilo ambientale;

e) del loro livello di eseguibilità;

f) dell'affidabilità economica del beneficiario.

Art. 4.

Compiti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale propone al Consiglio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il documento programmatico relativo alla seconda fase del PIM Liguria.

2. La Giunta regionale approva i progetti finanziabili sulla base della proposta formulata dal C.T.V., articolata per misura, concedendo i relativi finanziamenti con l'esclusione dei progetti che non abbiano superato la soglia minima indicata dalle disposizioni di cui all'art. 3 o che comunque non risultino finanziabili nella loro integralità fino alla concorrenza delle percentuali previste dai piani finanziari del PIM Liguria.

3. La Giunta regionale dispone inoltre l'utilizzo delle eventuali risorse rese disponibili successivamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 2 per finanziarie altri progetti, tra quelli approvati dal C.T.V., tenuto conto della necessità di ottenere l'integrale copertura finanziaria degli ulteriori progetti che si ritenga di ammettere al finanziamento.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 devono essere definite e richiamate, nella deliberazione di ammissione a finanziamento, le garanzie formali d'integrale completamento delle opere degli interventi previsti dal progetto inizialmente proposto e positivamente esaminato dal C.T.V., fornite dai soggetti beneficiari.

5. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale può indire conferenze di Servizi per semplificare e accelerare il procedimento amministrativo relativo ai progetti finanziabili.

6. Nella relazione allegata al conto consuntivo, di cui all'art. 72 dello statuto, la Giunta regionale informa sullo stato di attuazione del PIM Liguria.

Art. 5.

Abrogazione di norme precedenti

1. A decorrere dalla data di efficacia della deliberazione consiliare di approvazione del PIM Liguria (2^a fase) sono abrogate le seguenti leggi regionali:

29 giugno 1987, n. 20;

22 dicembre 1988, n. 73;

10 novembre 1989, n. 45;

23 gennaio 1991, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 2 dicembre 1991

GUALCO

92R0152

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1991, n. 37.

Interventi per cooperazione allo sviluppo e per la pace.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Liguria riconosce nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale per il perseguimento della pace e della solidarietà tra i popoli e per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

2. La presente legge disciplina le iniziative della regione per dare attuazione, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione statale vigente, alla legge 26 febbraio 1987 n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo». In particolare intende valorizzare, attraverso le attività previste, le risorse umane e il patrimonio ambientale e promuovere la crescita sociale, politica, culturale dei paesi ai quali è indirizzata, salvaguardandone le caratteristiche endogene dei processi di sviluppo.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. Per i fini di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la giunta regionale formula proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10 della legge n. 49/1987 stipulando apposite convenzioni ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 della citata legge.

2. Le attività che la Regione attua o favorisce sono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire il conseguimento delle finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo anche ai fini della legge 30 dicembre 1986 n. 943 e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo anche nell'ambito scolastico ed iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli fra giovani.

3. La Regione partecipa inoltre agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità, di epidemia e situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni fornendo anche direttamente beni e attrezzature nonché personale specializzato volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali regionali.

Art. 3.

Progetti regionali

1. I progetti di attività di cooperazione indicati nell'art. 2 in armonia con gli indirizzi programmatici generali per la cooperazione allo sviluppo previsti dall'art. 3 della legge 49/1987, sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, con propria deliberazione.

2. La giunta può proporre all'approvazione del consiglio progetti elaborati:

a) d'iniziativa propria anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;

b) su proposta di enti locali;

c) su proposta di organizzazioni non governative che operino nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'art. 28 della legge n. 49/1987;

d) su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Programmazione delle attività

1. La giunta regionale convoca annualmente una Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della cooperazione a livello regionale e al fine di programmare l'attività dell'anno successivo.

2. La giunta regionale all'inizio di ogni anno presenta all'approvazione del consiglio il programma delle attività di cui all'art. 2.

3. Il programma determina obiettivi e priorità ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

4. Il programma deve essere corredato della relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.

5. La giunta regionale approva nel corso dell'anno singoli progetti compresi nel programma di cui al comma 2. Quelli non previsti dal programma sono soggetti all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 5.

Struttura operativa

1. La giunta individua nell'ambito dei propri servizi la struttura idonea ad assicurare il necessario supporto per l'espletamento delle funzioni che la legge pone a carico della giunta stessa.

2. La giunta regionale fornisce sulla base di apposite convenzioni, avvalendosi di proprie strutture o di quelle di enti, di aziende e società regionali e di organizzazioni non governative liguri riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge n. 49/1987, assistenza tecnica e supporti logistici agli organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi volti al trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate.

3. Sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 2 comma 5 della legge n. 49/1987 la giunta regionale è autorizzata ad anticipare per conto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi nei termini previsti dall'art. 11, comma 2 della presente legge.

Art. 6.

Comitato consultivo

1. È istituito un comitato consultivo per la cooperazione e lo sviluppo nominato con decreto del presidente della giunta e composto da:

- a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
- d) due rappresentanti delle organizzazioni non governative di cui all'art. 28 della legge n. 49/1987 operanti nel territorio regionale;
- e) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- f) un rappresentante dell'UPI regionale;
- g) due rappresentanti del consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono essere esperti nella materia oggetto della presente legge.

2. Il comitato svolge funzioni consultive e propositive in merito ai programmi e alle attività previste dalla presente legge e deve essere sempre sentito dalla giunta sulle proposte di cui all'art. 3.

3. Il comitato altresì esprime pareri sugli schemi di convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 2 comma 1.

4. Il comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo comitato.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 7.

Educazione allo sviluppo

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 lettera f) al fine di sensibilizzare la comunità regionale ai temi della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della pace, la Regione promuove:

- a) attività di ricerca finalizzata, anche attraverso specifiche convenzioni all'approfondimento della realtà dei paesi in via di sviluppo;
- b) la diffusione nelle scuole, negli istituti di istruzione secondaria e professionale e nelle università delle ricerche, dei progetti già realizzati e delle principali tematiche in materia di cooperazione internazionale;
- c) attività di scambi giovanili e attività di gemellaggio con aree geografiche dei paesi in via di sviluppo, tendenti a favorire le conoscenze multiculturali e la comprensione tra i popoli;
- d) convegni di informazione, studio e dibattito.

2. A tal fine la giunta regionale predispone un elenco di iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri secondo le procedure previste dall'art. 2 comma 5 della legge n. 49/1987.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono intraprese anche utilizzando, con apposite convenzioni, enti, organizzazioni e associazioni operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo o dell'immigrazione, idonee ai sensi della legge n. 49/1987 e presenti in ambito regionale.

Art. 8.

Borse di studio

1. La Regione in collaborazione con l'Università di Genova e i provveditorati agli studi delle province liguri istituisce ogni anno un numero di borse di studio determinato dal programma di cui all'art. 4 da assegnarsi a studenti universitari o delle scuole medie superiori che si siano distinti nell'ambito della propria attività di studio per aver approfondito tematiche e aver intrapreso iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

La giunta regionale con cadenza annuale, emana i bandi e nomina una giuria di tre membri scelti fra personalità eminenti del settore di attività oggetto delle borse di studio, segnalate da enti, associazioni e soggetti operanti nel campo della cooperazione internazionale e determina l'ammontare delle borse di studio.

Art. 9.

Attività in materia di formazione professionale

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 lettera c) la Regione anche con il concorso degli enti locali formula proposte per la realizzazione di programmi di formazione professionale finalizzati:

- a) alla formazione di cittadini italiani disponibili a svolgere attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
- b) alla formazione professionale, alla promozione sociale di cittadini di paesi in via di sviluppo immigrati con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi d'origine;
- c) alla formazione di giovani provenienti da paesi in via di sviluppo in vista del loro impiego nell'attuazione di progetti di cooperazione avviati nei loro paesi d'origine.

2. In conformità con le vigenti norme in materia di formazione professionale la Regione favorisce l'ammissione di cittadini provenienti da paesi in via di sviluppo ai corsi di formazione professionale attuati nell'ambito della programmazione regionale di settore garantendo, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, adeguate forme di assistenza ai corsisti.

Art. 10.

Sostegno alle attività delle organizzazioni non governative

1. La Regione favorisce la realizzazione di attività promosse da organizzazioni non governative con riferimento sia ad interventi in paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo da attuarsi sul territorio regionale.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991:

- a) riduzione di lire 40.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9250 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;
- b) istituzione del capitolo 4700 «Contributi regionali per la cooperazione allo sviluppo e per la pace» con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 49/1987, nonché con eventuali contributi comunitari e di altra fonte internazionale, si provvede mediante istituzione nello stato di previsione dell'entrata del capitolo 1798 «Fondi extra regionali per la cooperazione allo sviluppo» con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa e istituzione nello stato di previsione della spesa del capitolo 4705 «Interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la pace» con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa. Gli impegni sul capitolo 4705 dello stato di previsione della spesa possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1798 dello stato di previsione dell'entrata.

3. Al rimborso spese per i componenti del comitato consultivo di cui all'art. 6 si provvede con i fondi di cui al capitolo 495 del bilancio regionale «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti di commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali e statali».

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 9 dicembre 1991

GUALCO

92R0153

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1991, n. 38.

Integrazione alla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 in materia di bilancio e contabilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria 18 del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 «Norme in materia di bilancio e contabilità», già modificata con legge regionale 16 agosto 1988 n. 41, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Tutte le spese riguardanti incarichi a soggetti esterni alla Regione per consulenze, studi, ricerche, analisi, indagini, sperimentazioni comunque denominate, afferenti a qualunque servizio regionale, anche se finanziate con fondi provenienti da stanziamenti a destinazione vincolata, devono essere raggruppate in una apposita rubrica denominata «Spese per studi e ricerche» del bilancio di previsione, con imputazione a specifici capitoli formulati ai sensi dell'art. 27.

2. Al rendiconto generale di ogni anno è allegata una relazione sugli incarichi attribuiti nel corso dell'anno precedente, nella quale devono essere specificate le motivazioni e le finalità degli stessi, i risultati conseguiti nonché le spese impegnate e liquidate.».

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 dicembre 1991

GUALCO

92R0154

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1991, n. 39.

Contributi in conto capitale sul capitale iniziale dei mutui a breve termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia per l'anno 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il contributo di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 17, relativo a finanziamenti contratti nel periodo dal 1° dicembre 1990 al 30 novembre 1991, è concesso utilizzando lo stanziamento previsto al capitolo 7930 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 dicembre 1991

GUALCO

92R0155

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redatt*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzi, 89
- COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
- ◇ **LIBreria TERGESTE S.a.s.**
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
- ◇ **LIBreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ **LIBreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 23
- TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazi
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 183
- MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOTASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 15
- BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editori
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 48/r - GENOVA, Libreria Daidaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Trilione, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 330.000		- annuale	L. 60.000	
- semestrale	L. 180.000		- semestrale	L. 42.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 60.000		- annuale	L. 185.000	
- semestrale	L. 42.000		- semestrale	L. 100.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 185.000		- annuale	L. 635.000	
- semestrale	L. 100.000		- semestrale	L. 350.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 7 0 9 2 *

L. 1.200